

TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Seconda Civile
Settore Procedure concorsuali

N. Registro procedimenti unitari: 5-3/2023

Ricorrente: ORGANIZZAZIONE SPA IN LIQUIDAZIONE

IL TRIBUNALE DI NOLA

riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| - dott. Gennaro BEATRICE | - Presidente rel.- |
| - dr.ssa Lorella TRIGLIONE | - Giudice – |
| - dr.ssa Rosa PADUANO | - Giudice - |

LETTI il piano e la proposta di concordato preventivo di tipo liquidatorio, presentati in data 11 maggio 2023, entro il termine di 60 giorni concesso dal Tribunale *ex art.* 44 c.c.i.i., dalla **ORGANIZZAZIONE SPA IN LIQUIDAZIONE**, in persona del liquidatore, con sede legale in Nola

LETTO il parere del commissario giudiziale depositato il 6 giugno 2023;

LETTE le modifiche ed integrazioni depositate in data 29 giugno 2023 in risposta al decreto del Tribunale *ex art.* 47 co. 4 c.c.i.i. del 13 giugno 2023;

LETTA tutta la documentazione in atti;

SCIOGLIENDO la riserva assunta all'esito dell'udienza *ex art.* 47 co. 4 c.c.i.i. dell'11 luglio 2023, ha emesso il seguente

DECRETO

La ricorrente, operante nel settore dell'abbigliamento, dopo la concessione del termine *ex art.* 44 c.c.i.i., ha presentato in data 11 maggio 2023 una proposta di concordato di tipo liquidatorio.

L'attivo disponibile (considerato alla data del 13 marzo 2023, di presentazione della domanda "in bianco") è sostanzialmente rappresentato da tre *asset* fondamentali: 1) l'immobile sito nel Cis di Nola, Isola 3, lotti da 308 a 312, valutato € 4.490.000,00; 2) il marchio e derivati, valutato € 1.150.000,00; 3) il magazzino, valutato € 673.052,00. Ad essi si aggiungono quali poste attive: - il corrispettivo stimato per la cessione onerosa a terzi del contratto di locazione dei locali commerciali siti in Napoli, via Toledo, n. 304, stimato € 960.000,00; - le disponibilità liquide, pari ad € 1.305.354,00 di cui € 196.434,39 per "trans. accrer. moneta elettronica", € 1.032.069,32 per Banca, € 76.849,63 per cassa; - i crediti vantati nei confronti dei terzi, stimati € 202.235,00, di cui € 179.304,00 per crediti verso clienti, € 8.040,00 per altri crediti, € 11.186,00 per crediti verso personale ed € 3.705,00 per crediti verso operatori di servizio di incasso. Il totale dell'attivo ammonta ad € 8.780.642,00.

Il passivo è composto dalle seguenti voci: 1) debiti verso banche per scoperti di conto corrente e per mutui/finanziamenti assistiti, in taluni casi, da garanzie di MCC e SACE per € 7.419.489,00, di cui €



759.753,00 per scoperti di conto corrente ed € 6.659.735,00 per mutui/finanziamenti (€ 7.269.489,00 appostati in chirografo, € 150.000,00 appostati in prededuzione per restituzione finanziamento SIMEST); 2) debiti verso il personale per € 1.310.340,00 appostati in privilegio; 3) debiti commerciali per € 6.904.452,12, di cui € 6.498.808,00 per debiti verso fornitori (di cui € 19.864,00 in privilegio e il resto in chirografo), € 41.502,54 per debiti privilegiati per fatture da ricevere, € 318.495,14 per debiti chirografari per fatture da ricevere, € 39.849,60 per debiti (chirografari) verso clienti ed € 5.796,84 per debiti per prestazioni (*gift card*); 4) debiti tributari e previdenziali per € 2.744.236,00 in privilegio, di cui € 2.087.783,00 verso l'Erario, € 583.471,00 verso l'INPS, € 2.290,00 verso l'INAIL, € 70.692 per imposte e tasse locali; 5) altri debiti per € 13.755,40 (tra i quali non figurano i debiti per finanziamenti dei soci per € 90.000,00, tenuto conto della postergazione legale). Il passivo totale è di € 14.126.349,00 in chirografo, di € 4.115,943 in privilegio e di € 150.000,00 in prededuzione.

La società è parte di plurimi contenziosi, alcuni dei quali notificati successivamente al deposito del ricorso.

La ricorrente ha rettificato gli importi del passivo, incrementando la voce chirografo di € 706.317,00 (per un totale di € 14.832.667,00) per la costituzione di appositi fondi rischi per il pagamento di sanzioni e interessi sui debiti chirografari, incrementando la voce privilegio di € 1.856.650,00 (per un totale di € 5.972.593,00) per la costituzione di appositi fondi rischi per il pagamento di sanzioni e interessi sui debiti privilegiati, per il pagamento del contributo NASPI nonché per il pagamento della quota privilegiata dei crediti professionali (per *advisor*, attestatore, perito immobiliare, perito marchio, perito magazzino, altri consulenti) sorti in funzione della presentazione della domanda (25% ai sensi dell'art. 6 c.c.i.i.), ed incrementando la voce prededuzione di € 712.723,00 (per un totale di € 862.723,00) per la costituzione di un fondo rischi generico, per il pagamento della CIGS (prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2023), nonché per il pagamento del compenso del commissario giudiziale, del liquidatore giudiziale, del liquidatore e della quota in prededuzione (75%) dei crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda.

La Società propone di soddisfare integralmente i creditori in prededuzione e i creditori privilegiati *ex lege* mentre prevede di soddisfare nella misura del 22% i creditori chirografari (oltre la misura minima del 20% prevista dalla legge) in un arco temporale di 36 mesi. Il piano prevede un apporto esterno che incrementa l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda di oltre il 15 % (rispetto al minimo del 10% previsto dalla legge), mediante l'apporto di € 880.000,00 da parte dei soci Antonio e Gianluca entro un anno dall'omologazione e di € 438.616,00 da parte di Ankara Srl entro 6 mesi dall'omologazione.

Con decreto del 13 giugno 2023, comunicato il 14 giugno 2023, il Tribunale ha evidenziato 16 criticità *“che allo stato, ove non superate, possono impedire l'apertura della procedura di concordato preventivo”*.

Di seguito vengono analizzate le 16 criticità, con le deduzioni, i chiarimenti e le integrazioni della ricorrente la valutazione finale del Tribunale.

Prima criticità: *“Mancato deposito delle scritture contabili e fiscali obbligatorie degli ultimi tre anni, delle dichiarazioni dei redditi, Irap e annuali Iva degli ultimi tre anni, della relazione sulla*



situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata (è presente la situazione ec., patr. e fin. ma non la relazione), delle certificazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione completo (presente solo per la categoria dei fornitori), dell'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto (documenti previsti dall'art. 39 co. 1 c.c.i.i.)”

La ricorrente ha provveduto alle precisazioni richieste e al deposito dei documenti mancanti, fatta eccezione per il libro giornale degli esercizi 2020-2021, per il registro Iva del 2020 e per il libro beni ammortizzabili e inventari relativi agli esercizi 2020/2022. In relazione ai documenti mancanti, ha precisato che l'invio telematico non è consentito *“dalla natura cartacea della documentazione de qua e dalla rilevantissima mole della stessa. Tali scritture sono comunque a disposizione presso la sede della società”*. Sul punto, ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 39 c.c.i.i., che non prevede alcuna esenzione dall'obbligo di deposito dei documenti ivi indicati, anche tenuto conto del fatto che la ricorrente avrebbe potuto chiedere l'autorizzazione al deposito di copia cartacea di tale documentazione, come previsto dall'art. 196 *quater* disp. att. c.p.c., applicabile analogicamente.

Seconda criticità: *“Mancata indicazione e valutazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché delle azioni proponibili solo nel caso di apertura della liquidazione giudiziale, con le prospettive di realizzo (art. 87, co. 1 lett. h c.c.i.i.), avuto particolare riguardo: - alle eventuali azioni revocatorie nonché ex art. 2506 quater, terzo comma, c.c. esperibili e aventi ad oggetto l'atto di scissione del 25.1.2021 che ha comportato il trasferimento a titolo gratuito ad Ankara Srl di un locale commerciale sito in Napoli, all'incrocio tra Corso Umberto I e piazza Bovio; - alle eventuali azioni di inefficacia e revocatorie esperibili ed aventi ad oggetto la vendita di una porzione di fabbricato esistente presso il CIS di Nola alla società Aldo Annunziata Srl in data 29.9.2022”*.

La ricorrente ha replicato: - che per la scissione non risulta opposizione da parte dei creditori; - che la beneficiaria della scissione Ankara srl è solidalmente responsabile, ai sensi dell'art. 2506 *quater*, ult. co., c.c., nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato (nella specie € 438.616,00, pari al valore iscritto al bilancio dell'immobile trasferito a titolo gratuito), dei debiti della società scissa non soddisfatti; - che “l'apporto esterno” di Ankara è pari a tale valore e pertanto in grado di neutralizzare ogni eventuale effetto pregiudizievole dell'atto di scissione; - che l'azione revocatoria è di incerto esito e comunque comporta tempi molto lunghi per la promozione di azioni esecutive sul bene; - che la vendita del fabbricato esistente presso il CIS di Nola alla società Aldo Annunziata Srl in data 29.9.2022 è stata effettuata al valore di mercato, il prezzo è stato regolarmente pagato e contabilizzato e non vi sono i presupposti per l'azione revocatoria avente ad oggetto tale vendita.

Ritiene il Tribunale che la ricorrente avrebbe dovuto quanto meno valutare il valore del bene oggetto del trasferimento ad Ankara srl (comprensivo di avviamento in quanto il bene è destinato all'esercizio di un'attività commerciale), appostato al bilancio per un valore inferiore ai valori medi OMI, e dunque, in mancanza di tale valutazione, non è possibile affermare che il pregiudizio dell'atto di scissione è neutralizzato dall'apporto esterno. Peraltro, va rilevato che la società Ankara è legata alla



ricorrente, per parziale identità dei soci e degli amministratori (il socio della ricorrente Antonio è amministratore di Ankara, Boccia Anna è socia di entrambe le società, Sanfelice Mauro è nudo proprietario di quote in entrambe le società, Guglielmi Renata è usufruttaria di quota della ricorrente e di quota di Ankara, Sanfelice Federica e Sanfelice Mauro hanno la nuda proprietà di quota della società e di Ankara). Inoltre, ritiene il Tribunale che non è possibile considerare “apporto esterno” o “risorsa esterna”, che è obbligatoria nel concordato liquidatorio ai sensi dell’art. 84, quarto comma, c.c.i.i. (nella misura di almeno il 10% dell’attivo disponibile al momento della domanda), ciò che per legge (come nella specie) o per contratto o per altro atto o fatto in conformità all’ordinamento giuridico il soggetto terzo è già tenuto a dare alla debitrice o ai suoi creditori (nel nostro caso ai sensi dell’art. 2506 *quater*, ult. co., c.c. ovvero ai sensi dell’art. 2901 c.c.).

Ne deriva che la criticità in esame non può considerarsi superata.

Terza criticità: *“Carente informazione in merito al ramo d’azienda acquisito dalla ricorrente nell’anno 2016 e consistente in un’attività commerciale corrente in Napoli Galleria Vanvitelli, avuto particolare riguardo alle vicende che hanno interessato tale ramo a partire dall’acquisto e all’attuale titolarità dello stesso”*.

La società ha replicato che il ramo d’azienda *de quo* è stato acquistato il 28.12.2016 al prezzo di € 1.900.000,00 di cui € 1.870.000,00 per avviamento ed € 30.000,00 per impianti, arredi ed attrezzature, ed è stato venduto il 10 febbraio 2020 al prezzo di € 140.000,00, di cui € 116.790,00 per avviamento; - che l’azione pauliana esercitabile è di esito incerto e comunque sono incerte le potenzialità recuperatorie “alla luce dell’attuale concreta consistenza dell’azienda”.

Ritiene in Tribunale che la società avrebbe dovuto valutare l’azione revocatoria esercitabile nel caso di specie, con le prospettive di realizzo (art. 87, co. 1, lett. h c.c.i.i.), atteso che: - non è decorso il termine quinquennale di prescrizione dell’azione; - si è verificata una minusvalenza nell’arco di poco più di tre anni di ben 1.760.000,00 euro; - appaiono sussistenti tutti i presupposti dell’azione. Inoltre, avrebbe dovuto essere valutata anche l’azione risarcitoria nei confronti dell’organo amministrativo e di quello di controllo che hanno effettuato o consentito un’operazione di tal fatta.

Ne deriva che il piano deve considerarsi sicuramente carente sul punto, con conseguente mancato superamento della criticità.

Quarta criticità: *“Mancata valutazione da parte dell’attestatore, nell’ambito della valutazione di fattibilità del piano, che l’apporto esterno sia in grado di “assicurare” il soddisfacimento dei creditori chirografari (e degradati a chirografo) in misura non inferiore al 20% (artt. 84, co. 4 e 87, co. 3, c.c.i.i.), non sussistendo né un’autonoma valutazione delle previsioni di stima del ricavato della liquidazione effettuate dal debitore né una verifica della solvibilità dei soggetti da cui è previsto l’apporto di risorse esterne senza alcuna garanzia (i soci Antonio e Gianluca che si sono impegnati a versare 880.000,00 euro, entro un anno dall’omologazione, e Ankara Srl, che si è impegnata a versare 438.616,00 euro, entro 6 mesi dall’omologazione)”*.

La società ha replicato: - che gli impegni assunti dai soci e da Ankara Srl sono riportati in scritture private autenticate, costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, 1° comma, n. 2, c.p.c. e sono direttamente azionabili in caso di inadempimento agli impegni assunti; - che sia Ankara srl sia



Antonio sono ampiamente capienti rispetto al *quantum* dei relativi apporti; - che il socio Gianluca si è ulteriormente impegnato a costituire in deposito fiduciario, entro 60 giorni dal decreto di ammissione alla procedura di concordato, il 50% dell'apporto dei soci; - che l'apporto esterno e la liquidazione dell'attivo saranno idonei a pagare il 22% dei crediti chirografari e la veridicità dei dati è attestata dall'attestatore e non è in discussione in quanto neanche il commissario ha mosso rilievi sul punto. L'attestatore ha offerto maggiori dettagli sui motivi per i quali condivide le previsioni di stima del perito dell'immobile stimato € 4.490.000,00, calcolando tuttavia un costo prima non previsto di € 37.936,00 per oneri per sanatorie edilizie e strutturali in relazione all'immobile. Inoltre, ha maggiormente esplicitato i motivi per i quali condivide le valutazioni relative al marchio, all'avviamento commerciale, ai crediti verso clienti. Ha infine valutato la solvibilità di Antonio e di Ankara srl.

Ritiene il Tribunale che i chiarimenti forniti non sono in grado di dissipare i dubbi sulla fattibilità del piano, giacché le valutazioni dell'attestatore appaiono generiche, specie con riguardo alla solvibilità di Antonio che l'attestatore afferma essere proprietario di immobili di pregio in Napoli, ma di cui è allegata una visura ipotecaria (doc. 9) da cui non è possibile evincere quali beni immobili siano di sua proprietà. Peraltro, non è dato sapere il valore di tali beni. Quanto affermato in relazione alla consistenza patrimoniale di Antonio è pertanto del tutto sprovvisto di prova. Quanto alla solvibilità di Ankara srl, l'attestatore fa riferimento a dati del bilancio al 31.12.2021 e pertanto troppo lontani nel tempo per poterne trarre conclusioni sull'attuale solvibilità. Inoltre, dagli accertamenti eseguiti risulta che il socio Gianluca con atto del 24.11.2022 per notaio Enrico Matano, ha costituito in *trust*: a) alcune unità immobiliari site nel Comune di Napoli alla via Nevio n.8 (in Catasto Sezione CHI, Foglio 25, p.lla 143, subb. 45, 44 e 12) ed alla via Francesco Petrarca n. 64 (in Catasto Sezione CHI, Foglio 30, p.lla 153, sub. 13 e p.lla 297, sub. 1; b) alcune unità immobiliari site nel Comune di Rivisondoli (AQ) alla via Fonticella n. 46 (in Catasto Foglio 13, p.lla 427, sub. 3); c) un'unità immobiliare sita nel Comune di Sorrento (NA) alla via Bernardino Rota n. 16 (Catasto Foglio 2, p.lla 670, sub. 1). In tal modo ha sicuramente reso più difficile la soddisfazione dei creditori. Ne deriva che la criticità in esame deve ritenersi tuttora sussistente.

Quinta criticità: *“Omessa autonoma valutazione da parte dell'attestatore delle modalità di stima dell'immobile sito nel CIS di Nola e delle conclusioni cui è pervenuto lo stimatore (il quale ha applicato la media risultante dall'applicazione di tre diversi metodi: analogico – comparativo in base ai valori OMI, capitalizzazione della rendita e comparazione di proposte di vendita analoghe), avuto particolare riguardo: - alla scelta di considerare, nel metodo analogico – comparativo, i valori OMI massimi maggiorati del 20%; - al tasso utilizzato nell'applicazione del metodo di capitalizzazione della rendita (di molto divergente dalla media OMI); - alle maggiorazioni applicate nel metodo comparativo; - alla mancata valutazione dei costi occorrenti per la sanatoria delle difformità edilizie”*.

La società si è riportata all'integrazione dell'attestatore, il quale, come detto, ha precisato meglio i motivi per i quali ritiene che la stima effettuata dal perito sia attendibile e condivisibile. Ha altresì calcolato i costi per la sanatoria delle difformità edilizie, pari ad € 37.936,80.



Il Tribunale sul punto ritiene soddisfacenti i chiarimenti offerti ma non può esimersi dal rilevare che i costi per la sanatoria delle difformità edilizie incidono ulteriormente sul passivo.

Sesta criticità: *“Omessa autonoma valutazione da parte dell’attestatore della stima del marchio effettuata dall’esperto incaricato, avuto particolare riguardo alla razionalità della scelta di considerare un valore di € 1.150.000,00 in caso di liquidazione concordataria, nonostante la mancata continuazione dell’attività e la già avvenuta chiusura di numerosi punti vendita, e un valore di soli 33.000,00 euro in caso di liquidazione giudiziale”*.

La società si è riportata all’integrazione dell’attestatore, il quale ha affermato, alquanto genericamente, che il perito “si è basato su criteri valutativi ampiamente accettati dalla dottrina in materia” (integrazione alla relazione del professionista, pag. 7). Si è poi soffermato sull’incidenza del fattore “tempo” sul valore del marchio ma senza assolutamente spiegare come si possa arrivare da un valore di € 1.150.000,00 in caso di liquidazione concordataria, in assenza di offerte (documentate) per il marchio e con un solo punto vendita tuttora aperto, ad una valutazione, nello scenario della liquidazione giudiziale, di soli € 33.000,00.

La criticità rimane pertanto non superata.

Settima criticità: *“Omessa autonoma valutazione da parte dell’attestatore della stima dell’avviamento commerciale dell’attività di Napoli via Toledo, n. 306, anche tenuto conto del fatto che la proposta proveniente dalla società Dr Martens Airwair Italy Srl (su cui si basa la valutazione) è scaduta il 9.2.2023 (posta attiva che peraltro in caso di liquidazione giudiziale viene considerata totalmente persa mentre nello scenario concordatario viene valutata ben 960.000 euro)”*.

Anche con riguardo a tale criticità la società si è riportata all’integrazione dell’attestatore, aggiungendo che le trattative con la società Dr Martens Airwair Italy srl (su cui si basa la valutazione) sono tuttora in corso. L’attestatore, oltre a confermare il permanente interesse di Dr Martens Airwair Italy srl, ha affermato, genericamente e senza alcun supporto probatorio, che “i negozi sono appetibili e le transazioni commerciali che hanno interessato negozi situati in zone similari confermano la congruità del prezzo offerto e del valore stimato ai fini del concordato” (integrazione alla relazione del prof., pag. 7).

Rileva il Tribunale che le email allegate (all. 11) riguardano comunicazioni tra l’avv.

per la ricorrente, e tale della , l’ultima delle quali evidenzia la disponibilità di quest’ultima a discutere della cessione del contratto di locazione dell’immobile di via Toledo (di cui la ricorrente è conduttrice) il 12 giugno 2023. Non vi è un impegno a mantener ferma l’offerta scaduta il 9.2.2023 e non si conoscono gli esiti di tale riunione (ammesso che si sia tenuta). L’assenza di un’autonoma valutazione della stima effettuata, la genericità delle affermazioni dell’attestatore e la scadenza dell’offerta di Dr Martens, senza che sia stata rinnovata, inducono il Tribunale a considerare non superata tale criticità.

Ottava criticità: *“Dubbia razionalità delle scelte operate nella valutazione del magazzino, avuto particolare riguardo: - alla valutazione integralmente “non a stock”, nello scenario concordatario, per € 673.052,91, nonostante molti punti vendita siano già chiusi ed altri siano in procinto di chiudere, a fronte di una valutazione integralmente “a stock” nello scenario della*



liquidazione giudiziale per soli € 71.354,00 (pag. 33 del piano); - al mancato aggiornamento e all'errata indicazione dei dati delle rimanenze del magazzino (con un valore superiore al 30.04.2023 rispetto a quello iniziale); - alla mancata previsione dei costi di stoccaggio e di commercializzazione delle rimanenze”.

La società ha riferito che le vendite effettuate fino al 28 giugno 2023 (pari al 76% delle giacenze) hanno già prodotto un ricavo superiore alle previsioni di piano. Inoltre, ha proceduto alla rettifica delle rimanenze di magazzino e ha dato indicazioni specifiche ed esaurienti rispetto ai costi di stoccaggio. Quanto ai costi di commercializzazione si rinvia a quanto si dirà con riguardo all'undicesima e dodicesima criticità. La criticità deve pertanto considerarsi superata (salvo quanto si dirà sui costi di commercializzazione).

Nona criticità: *“Omessa valutazione da parte dell’attestatore dell’esigibilità dei crediti verso clienti, appostati nel piano per € 199.226,00”.*

La società si è riportata all'integrazione dell'attestatore, il quale ha chiarito in particolare che l'attività di esazione sta proseguendo senza problemi e che risulta incassato al 26.6.2023 già il 60% dell'importo appostato nel piano.

In proposito, ritiene il Tribunale che i chiarimenti siano esaustivi e che la criticità possa considerarsi superata.

Decima criticità: *“Mancata previsione nel piano tra gli elementi dell’attivo della somma di € 150.000,00, ricevuta da Simest Spa nell’ambito del progetto PNRR Fondo 394/81, che dovrà essere restituita perché il progetto non è più realizzabile, a contropartita del debito prededucibile del medesimo importo previsto nel passivo”.*

La società ha chiarito e dimostrato che la somma di € 150.000,00 è inclusa tra le disponibilità liquide e quindi tra gli elementi dell'attivo ed è stata correttamente rilevata in contabilità prima del deposito del ricorso.

La criticità deve pertanto ritenersi superata.

Undicesima e dodicesima criticità: *“Omessa considerazione nel piano del costo degli affitti di rami d’azienda, degli affitti di immobili e dei contratti di leasing (questi ultimi oggetto di istanza di scioglimento depositata il 31 maggio 2023 e sottoposta al parere del commissario), anche a seguito dello scioglimento dei relativi contratti, costi da soddisfare in prededuzione per il periodo successivo alla presentazione del ricorso (dopo il 13 marzo 2023)”.*

“Omessa considerazione nel piano del costo delle retribuzioni dal deposito della domanda (13 marzo 2023) all’inizio della cassa integrazione (1.7.2023), da soddisfare in prededuzione”.

Con riguardo alle due criticità suindicate, trattate congiuntamente, la società ha chiarito che, per il periodo dal 13 marzo 2023 al 30 giugno 2023, i costi per fitti di rami d'azienda e locazioni ammontano ad € 328.688,00, i costi dei contratti di leasing, in virtù dell'applicazione dell'art. 97, co. 12, c.c.i.i., ammontano ad € 15.555,00, i costi del personale ammontano ad € 498.125,00 e i costi di commercializzazione ammontano ad € 842.367,00. Tali costi, non previsti nel piano, sarebbero coperti dai fondi rischi previsti nel piano per complessivi € 3.275.960,00, di cui € 712.723,00 in



prededuzione, dal fondo rischi generico di € 205.797,00, dal margine positivo della vendita del magazzino e dal ricavato di “operazioni in strumenti finanziari” pari ad € 55.625,00.

Ritiene il Tribunale che le criticità in esame non possano considerarsi superate in quanto i fondi rischi appostati nel piano (non generici) coprono interessi e sanzioni, oltre che i compensi degli organi della procedura (al minimo) e i compensi degli altri professionisti. Non si vede come possano tali fondi essere utilizzati per coprire altri costi, salvo dover ammettere che gli importi appostati siano di importo di gran lunga maggiore del dovuto. Inoltre, per quanto concerne il fondo rischi generico si rinvia a quanto si dirà appresso.

Tredicesima criticità: *“Omessa informazione in relazione ai giudizi pendenti indicati a pag. 55 del piano e omessa valutazione dei relativi costi”*.

La società ha prodotto due relazioni di legali (docc. 19 e 20), ha precisato che si tratta di giudizi promossi da fornitori e locatori per il recupero di crediti ovvero di rivendicazioni di lavoratori che costituiscono passività già inserite nel piano. Con riguardo alle spese legali a sostenersi, ha affermato che le stesse sono coperte dai fondi rischi appostati nel piano.

Rileva il Tribunale che la prima relazione (doc. 19), a firma dell’avv. _____ riporta otto giudizi del valore totale di € 571.000,00 con un rischio di soccombenza fortemente probabile per sette di questi (solo un giudizio, del valore di € 25.500,00 ha un rischio di soccombenza possibile), senza considerare le spese legali proprie e di controparte.

La seconda relazione (doc. 20), a firma dello studio _____, descrive 32 giudizi, per diversi dei quali non riferisce le somme oggetto del contendere.

La criticità in esame non può dirsi superata in quanto manca una corretta valutazione dei costi, che risulta generica e incompleta, alcuni creditori non sono inseriti nell’elenco dei creditori e altri sono inseriti ma per un differente importo. Inoltre, non sono calcolate le spese legali proprie e neanche quelle della controparte con riguardo ai giudizi oggetto della seconda relazione. I fondi rischi appostati coprono altri rischi mentre per il fondo rischi generico di € 205.797,00 è *ictu oculi* assolutamente insufficiente.

Quattordicesima criticità: *“Mancata previsione, con evidenti ripercussioni sulla fattibilità e tenuta del piano, di un apposito fondo rischi per l’eventualità più che probabile che gli istituti di credito escutano la garanzia di Medio Credito Centrale e di Sace, che hanno garantito finanziamenti per oltre 6 milioni di euro, e di conseguenza Medio Credito Centrale e Sace si surrogino nei diritti degli istituti di credito, convertendo per legge il credito chirografario in credito privilegiato”*.

La società ha dedotto: -che Medio Credito Centrale e Sace non potranno essere considerate creditrici fino a quando non saranno escusse e avranno pagato; - che appostare un apposito fondo rischi significherebbe porsi in contrasto con principi contabili e rappresenterebbe una duplicazione di poste debitorie; - che è possibile modificare il piano fino a venti giorni prima della votazione dei creditori. Ha prodotto un prospetto di calcolo con le somme offerte ai creditori in caso di escussione della garanzia di Medio Credito Centrale e di Sace, con pagamento parziale sia del credito privilegiato di Medio Credito Centrale e Sace sia degli altri privilegiati, nel piano previsti come integralmente soddisfatti.



Gli assunti della ricorrente non sono condivisibili. Infatti, il fondo rischi va previsto per l'ipotesi più che probabile (se non certa) di escussione della garanzia da parte delle banche con conseguente surroga di Medio Credito e Sace nei diritti degli istituti di credito e conversione per legge del credito da chirografario in privilegiato. La ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione l'impatto della suddetta surroga, come previsto dal c.c.i.i. all'art. 87 co. 1 lett. i, prevedendo un apposito fondo rischi di ammontare pari alle somme dovute nell'ipotesi di surroga in privilegio. Nel caso in cui la ricorrente non abbia le risorse per fronteggiare tale evenienza nel rispetto delle previsioni di soddisfazione dei creditori (come nella specie), avrebbe dovuto prevedere uno scenario "worst", con percentuali di soddisfazione diverse da quelle enunciate nello scenario "best" e tale scenario avrebbe dovuto essere oggetto di attestazione da parte dell'attestatore. Invece la ricorrente ha depositato (solo con la memoria depositata il 29 giugno 2023) un mero prospetto di calcolo non attestato. D'altronde, come sottolineato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Bergamo, sent. 132/2020 pubblicata il 14.10.2020), in un caso analogo in cui non era stato appostato uno specifico fondo rischi per l'eventualità di escussione della garanzia di Medio credito e di Sace, siffatta mancanza del piano si traduce in una carenza di una adeguata informativa dei creditori, nei cui riguardi non è stata fornita una rappresentazione, da parte della società proponente, del probabile rango privilegiato che verranno ad assumere i crediti considerati nel piano come chirografari e che ha portata tendenzialmente esiziale per la tenuta stessa dell'ipotesi concordataria (si ricorda che il credito di € 6.659.735,00 per mutui/finanziamenti è garantito dal Medio Credito Centrale e Sace in misura variabile tra l'80 e il 90 per cento).

Pertanto, la criticità in esame non può dirsi superata.

Quindicesima criticità: *"Insufficienza, anche alla luce di quanto esposto nei precedenti punti, del fondo rischi generico di € 205.797,00"*.

Da quanto sinora esposto, deriva che i maggiori costi non previsti nel piano e evidenziati nel presente decreto e il minor attivo realizzabile per le considerazioni svolte non sono affatto coperti dal fondo rischi generico di € 205.797,00. Gli altri fondi rischi sono stati appostati per altri rischi e pertanto non si vede come possano essere sufficienti, anche qualora le previsioni si dimostrassero particolarmente cautelative, a coprire tali maggiori costi. Risulta pertanto che il piano è manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Sedicesima criticità: *"Mancata previsione del privilegio per i crediti relativi alla fornitura di merci giacenti in magazzino (art. 2758 co. 2 c.c.) e per i crediti relativi agli affitti commerciali sui frutti dell'immobile (art. 2764 c.c.)"*.

La società ha riferito che risulta impossibile individuare i beni su cui esercitare concretamente la prelazione ex art. 2758 co. 2 c.c., la cui individuazione è onere del creditore, mentre con riguardo alla prelazione ex art. 2764 c.c. deduce che "attualmente detiene due soli immobili concessi in locazione e che non vi sono rendite che la società ritrae dai medesimi".

Sul punto, osserva il Tribunale che, secondo la Suprema Corte, *"Anche nel concordato preventivo, come riformato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, vale la regola generale, secondo cui, a differenza che nel fallimento, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da*



privilegio non impedisce l'esercizio del diritto di prelazione, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente; ciò a condizione, però, che il proponente non si sia avvalso della facoltà, introdotta dal novellato art. 160, terzo comma, legge fall., di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito, che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato” (Cass. 24970/2013). Il principio di diritto, applicabile anche al caso di specie, non essendo variata le rispettive norme con l'introduzione del codice della crisi, esclude che il creditore consideri il credito privilegiato ex art. 2758 co. 2 c.c. come chirografario, a meno che il creditore non si avvalga della facoltà richiamata dalla massima riportata e ora prevista dall'art. 84, co. 5, c.c.i.i., ciò che nella specie non è avvenuto.

Con riguardo alla criticità relativa al privilegio ex art. 2654 c.c. preme osservare che tale privilegio, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, trova applicazione anche in relazione ai contratti di locazione cessati e non solo a quelli in essere, fermi restando i limiti temporali previsti dal secondo comma della disposizione.

Ne consegue che neanche tale criticità può essere considerata superata.

In conclusione, per le ragioni sopradette, la proposta di concordato, integrata in data 29 giugno 2023, va dichiarata, ai sensi dell'art. 47, co. 4, c.c.i.i., inammissibile.

Si provvede sulle istanze di liquidazione giudiziale con separato provvedimento.

PQM

Letto l'art. 47 c.c.i.i.;

DICHIARA

l'inammissibilità della proposta di concordato depositata l'11 maggio 2023, integrata in data 29 giugno 2023.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla società proponente il concordato, al commissario e al P.M.

Così deciso in Nola l'11 luglio 2023

IL PRESIDENTE
(dr. Gennaro BEATRICE)

